



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0030/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 25.11.2020, la A.S.D. Pentaurum ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020, con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto, sia per la quota dirigenti che per la quota atleti, in asserita violazione della Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1669 del 05.08.2020.

2. A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere affiliata alla FIPM per l'anno 2019 e per il 2020 e di aver svolto regolare attività dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, partecipando a due distinte competizioni ufficiali organizzate dalla Delegazione Regionale Marche FIPM, entrambe svoltesi a Pesaro, rispettivamente in date 24/02/2019 e 11/05/2019, di cui ha prodotto i risultati, e da cui risulta effettivamente la partecipazione di un atleta maggiorenne della A.S.D. Pentaurum – Luca Ribuoli - alle sopracitate competizioni e il risultato dal medesimo conseguito.

Motivi della decisione

1. L'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, dispone che la partecipazione con diritto di voto



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

- a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea;*
- b) *partecipazione, “nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea ... all’attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali”.*

Il successivo comma 7 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell’attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l’aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.*

2. In materia è peraltro intervenuto direttamente il CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1669 del 05.08.2020, con cui, vista la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa legislazione emergenziale - che ha inizialmente del tutto sospeso, e poi comunque limitato l’attività sportiva - ha dettato una disciplina dichiaratamente eccezionale relativa al diritto di voto di base e dei voti premianti, limitata alle assemblee elettive che si svolgeranno entro il 15.03.2021.

In particolare, quanto al voto di base oggetto del presente giudizio, la delibera lo riconosce alle affiliate che abbiano almeno 12 mesi di anzianità *“a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 – 2019 e/o 2019/2020 – 2020 e/o 2020/2021 a seconda della data di convocazione dell’assemblea)”.*

3. Tra le considerazioni espressamente poste a base della delibera, in particolare, risultano le seguenti:

- *“a seguito della legislazione emergenziale di cui sopra, l’attività sportiva di tutte le FSN/DSA non si è potuta svolgere secondo i programmi/calendari federali previsti per la stagione sportiva coinvolta;*
- *la forzata inattività sportiva incide in maniera rilevante sul riconoscimento sia del voto di base sia degli eventuali voti premianti ... in occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche degli Organi FSN/DSA per il quadriennio 2021/2024,*



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO TRIBUNALE FEDERALE

comportando una potenziale ingiusta compressione del diritto stesso per un rilevante numero di società ed associazioni sportive”.

4. Lo scopo della Delibera è, dunque, quello di evitare che la eventuale inattività nella stagione sportiva 2020, caratterizzata dalla legislazione emergenziale “anti-Covid” e dalle conseguenti difficoltà nello svolgimento di attività sportive, possa privare del diritto di voto società ed associazioni, che siano state regolarmente attive nelle stagioni precedenti.

A tali considerazioni va soggiunto che il diritto di voto di base non è condizionato allo svolgimento della sola attività agonistica, in quanto come si è visto l'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM lo riconosce anche ai soggetti che partecipino a manifestazioni anche solo carattere “*amatoriale, scolastico, e promozionale*”.

Queste ultime manifestazioni, evidentemente, sono state ancora più intaccate dall'emergenza sanitaria rispetto a quelle agonistiche (che in parte si sono comunque svolte, dopo il primo “lock-down” di marzo), e per esse sarebbe, quindi, ancor più giustificata l'eventuale riluttanza degli affiliati alla partecipazione.

5. La delibera del CONI in commento, avendo carattere eccezionale e speciale, deroga a quanto previsto sul punto dall'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, richiamato dalla Federazione nella sua memoria.

6. Venendo al caso di specie, è pacifico – visti i documenti prodotti - che la ricorrente abbia partecipato ad almeno due competizioni nella stagione 2019, che ha preceduto l'emergenza sanitaria.

Pertanto, la vicenda controversa si inquadra perfettamente nella fattispecie prevista dalla Delibera CONI n. 1669 del 05.08.2020, che al fine di non comprimere ingiustamente il diritto di voto, consente agli affiliati di soddisfare il requisito con l'attività svolta nella stagione precedente.

Il ricorso risulta quindi fondato nella parte in cui richiede il riconoscimento del diritto di voto di base – quota dirigenti.

7. Quanto alla seconda doglianza, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del voto di base – quota atleti, si osserva quanto segue.

L'art. 14, comma 4 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, prevede che, nella Assemblea Elettiva, ogni affiliato “*esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di*



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base ... così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di pertinenza di costoro non possono essere assegnati al rappresentante legale dell'ASA affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. In assenza del tecnico, la percentuale del 10% di voti è riservata integralmente agli atleti. Ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati."

Il successivo art. 18, comma 6 dello Statuto dispone che la partecipazione con diritto al voto nella Assemblea Elettiva è riconosciuta *"ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle ultime due stagioni sportive concluse"*.

8. Le norme statutarie richiamate richiedono quindi due condizioni per il riconoscimento del diritto di voto di base ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, vale a dire:

- a) che abbiano svolto attività sportiva nelle ultime "due stagioni concluse".
- b) che essi siano tesserati presso gli enti affiliati aventi diritto al voto;

9. Quanto al primo requisito, poiché la stagione sportiva 2020 non è ancora conclusa, dovrà farsi riferimento alle due stagioni sportive 2018 e 2019.

Sul punto, tuttavia, l'art. 18, comma 6 non è chiarissimo, potendosi astrattamente intendere:

- che sia necessaria la partecipazione ad una gara *in ciascuna* delle due stagioni sportive concluse;
- oppure, nel senso per cui sia sufficiente la partecipazione ad una sola gara nell'arco delle due stesse stagioni.

Invero, l'espressione "due ultime stagioni" (e non, invece "una delle ultime due stagioni") sembrerebbe indirizzare l'interprete verso la prima ipotesi; d'altro canto, l'utilizzo dell'avverbio "almeno" farebbe propendere per la seconda ipotesi, poiché diversamente sarebbe stato sufficiente scrivere "una gara".

Nell'incertezza interpretativa, peraltro, il Collegio ritiene opportuno richiamare il canone del *favor participationis*, principio cardine del diritto amministrativo, di speciale rilievo in ambito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05.12.2019, n. 8336), nel cui ambito la



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

competizione elettiva in seno ad una federazione sportiva può essere senz'altro ricondotta.

Secondo tale principio, deve essere privilegiata l'interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione al procedimento elettivo, rispetto a quella che la restringe, in quanto l'interesse pubblico è quello ad avere un confronto quanto più ampio possibile, il che è evidentemente garantito anche da una più ampia base elettorale.

In forza di tale principio, si ritiene dunque che l'art. 18, comma 6 dello Statuto vada interpretato nella direzione per cui è sufficiente la partecipazione anche ad una sola gara nell'arco delle due stagioni sportive concluse – 2018 e 2019.

10. Applicando tali principi al caso di specie, la ASD Pentaurum ha integrato il primo requisito richiesto dallo Statuto per il riconoscimento del diritto di voto di base – quota dirigenti, avendo comprovato la partecipazione del suo atleta maggiorenne Luca Ribuoli a due gare della stagione sportiva 2019.

Tuttavia, come dimostrato dalla produzione documentale FIPM, l'atleta in questione non risulta attualmente tesserato presso la associazione ricorrente, né la stessa ASD Pentaurum ha attualmente - tra i suoi tesserati – altri atleti maggiorenni che abbiano partecipato a competizioni sportive per il 2018 o 2019.

Pertanto, difetta nel caso di specie il secondo requisito previsto dalla richiamata norma statutaria, con conseguente infondatezza del ricorso *in parte qua*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 30/2020/Fipm, sul ricorso proposto dalla ASD Pentaurum:

- lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, quanto al riconoscimento del voto di base – quota dirigenti;
- lo respinge, nella parte relativa alla richiesta del voto di base – quota atleti.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 2 dicembre 2020

PRESIDENTE	Alessio Tuccini
COMPONENTE	Scilla Malagoli
COMPONENTE	Federico Freni